



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Delibera n. 1559/2022

Bando n. 9/2022

INTERPELLO PER IL DEFINITIVO TRANSITO NELLA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA DEI MAGISTRATI ORDINARI, AMMINISTRATIVI, CONTABILI E MILITARI

Il Consiglio, nella seduta del 15.11.2022, composto come da verbale in pari data;

Sentita la Relatrice, Consiglieria Maria De Cono;

Visto il Decreto Legislativo 31.12.1992, n. 545 e s.m.i;

Richiamati in particolare gli articoli 3, 7, 8, 9 e 13 - bis del D.Lgs. 31.12.1992 n. 545 e s.m.i.;

Vista la Legge n. 130 del 31.08.2022, recante la riforma della giustizia tributaria, ed in particolare l'articolo 1, commi da 4 a 9;

Visto in particolare l'articolo 1, co. 4, della Legge n. 130 del 31.08.2022, in cui è previsto che *"i magistrati ordinari, amministrativi, contabili o militari, non collocati in quiescenza, presenti alla data di entrata in vigore della Legge nel ruolo unico di cui all'articolo 4, co. 39-bis, della Legge 12.11.2011, n. 183, e collocati nello stesso ruolo da almeno cinque anni precedenti tale data, possono optare per il definitivo transito nella giurisdizione tributaria di cui all'articolo 1-bis del D.Lgs. 31.12.1992 n. 545, come introdotto dall'articolo 1, co. 1, del presente articolo. Il transito nella giurisdizione tributaria è consentito ad un massimo di cento magistrati, individuati all'esito di un'apposita procedura di interpello"*;

Considerato che, per quanto disposto all'articolo 1, co. 5, della richiamata Legge, entro 2 mesi dalla data di entrata in vigore della stessa, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, previa individuazione e pubblicazione dell'elenco delle sedi giudiziarie con posti vacanti, prioritariamente presso le Corti di Giustizia Tributaria di secondo grado, relativi alle funzioni direttive e non direttive, bandisce l'interpello per la copertura degli stessi, per le finalità di cui al comma 4;

Preso atto della nota di chiarimenti del Ministro dell'Economia e delle Finanze acquisita al protocollo n. 14522, in data 24.10.2022, in riscontro alla delibera n. 1414 dell'11.10.2022, con la quale questo Consiglio ha chiesto chiarimenti in ordine all'inquadramento economico dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, che eserciteranno l'opzione di transito definitivo nel nuovo ruolo della magistratura tributaria ai sensi dell'art. 1, commi 4 e seguenti, della Legge 31 agosto 2022, n. 130, recante disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari, che allegata in copia alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1);

Visto il Regolamento adottato dal Ministro delle Finanze con Decreto del 2.6.1998, n. 231, per la parte tuttora vigente;

Richiamato l'art. 2, co. 2 e 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 – “regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445, con il quale è stato approvato il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Vista la Risoluzione n. 3/2005 che disciplina i criteri di controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione prodotte ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i., dai candidati nelle procedure concorsuali per la nomina di Giudice, Vice presidente di sezione, Presidente di sezione e Presidente nelle Commissioni tributarie provinciali e regionali (Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado a seguito della novella della Legge n. 130/2022);

Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, - «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

Visto l'art. 1, comma n. 353, della Legge 24.12.2007, n. 244;

Vista la Risoluzione consiliare n. 10 del 21.10.2014, con la quale è stato approvato il regolamento per la durata delle graduatorie negli interpelli e nei concorsi interni ed esterni;

Vista la Risoluzione consiliare n. 1 del 20.03.2018 che abroga e sostituisce la Risoluzione n. 10 del 21.10.2014, limitatamente alla durata e allo scorrimento delle graduatorie nei concorsi esterni;

Richiamato il Regio Decreto 30.01.1941 n. 12, articolo 211;

Richiamata la delibera n. 1558 del giorno 15.11.2022 con la quale il Consiglio ha approvato l'elenco delle sedi giudiziarie con posti vacanti che sarà pubblicato ai sensi dell'articolo 1, co. 5, della Legge n. 130 del 31.08.2022, sul sito internet istituzionale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria;

Ritenuto di provvedere alla copertura delle vacanze come sopra individuate, di cui all'Allegato n. 2, nell'ambito delle Corti di Giustizia tributaria di primo e secondo grado, con la procedura di interpello di cui all'articolo 1, co. 4 e 5, della Legge n. 130 del 31.08.2022;

D E L I B E R A

ART. 1

INTERPELLO PER IL DEFINITIVO TRANSITO NELLA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA DEI MAGISTRATI ORDINARI, AMMINISTRATIVI, CONTABILI E MILITARI

a) E' indetto un bando interpello per il definitivo transito nella giurisdizione tributaria di cui all'articolo 1-bis del D.Lgs. 31.12.1992, n. 545, come introdotto dal comma 1 dell'articolo 1 della Legge n. 130 del 31.08.2022, riservato ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, che non abbiano compiuto 60 anni alla data di scadenza dei termini per la partecipazione, non in quiescenza, presenti al 16.09.2022, nel ruolo unico di cui all'articolo 4, co. 39-bis, della Legge 12.11.2011, n. 183, e collocati nello stesso ruolo da almeno 5 anni precedenti tale data;

b) E' approvato lo schema di domanda–dichiarazione sostitutiva di atto notorio e di certificazione (*ALLEGATO n. 3*) per la partecipazione al bando di cui alla lettera a);

Lo schema di domanda è comprensivo della dichiarazione per la valutazione della anzianità maturata, alla data di scadenza dei termini per la partecipazione, nella magistratura di provenienza ed eventualmente in altra magistratura compresa tra quelle ordinaria, amministrativa, contabile e militare, e della anzianità maturata alla stessa data nel ruolo unico di cui all'articolo 4, co. 39-bis, della Legge 12.11.2021, n. 183;

c) Il punteggio per l'anzianità maturata è attribuito, sulla base di quanto disposto all'articolo 1, co. 7, della Legge 31.08.2022, n. 130 e all'articolo 6 del presente bando;

d) **Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria** avrà cura di portare a conoscenza di tutti i Presidenti delle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado in organico, il presente bando con la precisazione che il medesimo è anche pubblicato nel sito internet istituzionale del Consiglio di Presidenza, "www.giustizia-tributaria.it", nelle sezioni "*PUBBLICITA' LEGALE*" e "*CONCORSI*".

ART. 2

POSTI MESSI A CONCORSO

E' disposta la copertura dei posti vacanti nelle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado, di cui all'Allegato n. 2 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando.

ART. 3

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

a) Il candidato deve compilare la domanda–dichiarazione sostitutiva di atto notorio e di certificazione di cui all'art. 1, lett. b).

La domanda di partecipazione, debitamente compilata in ogni parte, **e sottoscritta con firma digitale formato PADES**, dovrà essere trasmessa **esclusivamente via PEC** al seguente indirizzo ufficioconcorsicpgt@pce.finanze.it, a decorrere **dal 16.11.2022 e fino alle ore 24,00 del 14.02.2023** pena l'esclusione.

b) Tutti i documenti trasmessi dovranno essere in formato PDF.

Non verranno prese in considerazione le domande inviate con modalità diverse dalla posta elettronica certificata, anche se pervenute tempestivamente.

Il messaggio PEC di invio della domanda dovrà recare il seguente oggetto: COGNOME – NOME DEL CANDIDATO - BANDO N. 9/2022 – INTERPELLO MAGISTRATI – ART. 1, CO. 4 E 5, LEGGE 31.08.2022 N. 130.

Nella trasmissione della domanda a mezzo PEC, faranno fede la data e l'ora di trasmissione, certificate dal riferimento temporale contenuto nel documento informatico, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e del D.P.C.M. del 22 febbraio 2013.

c) La domanda di partecipazione deve essere compilata in tutte le sue parti, ed includere obbligatoriamente:

- Dati anagrafici e codice fiscale;
- PEC personale e PEO;
- **Le seguenti dichiarazioni:**
 - a. essere magistrato ordinario, amministrativo, contabile o militare non collocato in quiescenza, specificando l'Ufficio di organica appartenenza;
 - b. essere giudice tributario in organico specificando la attuale funzione e la sede della Corte di Giustizia Tributaria di appartenenza;
 - c. la anzianità maturata, alla data di scadenza dei termini per la partecipazione al presente bando, nella magistratura di provenienza - dal (gg.mm.aa) al (gg.mm.aa - data di scadenza dei termini per la partecipazione al presente bando);
 - d. la anzianità eventualmente maturata, alla data di scadenza dei termini per la partecipazione al presente bando, in altra magistratura compresa fra quelle ordinaria, amministrativa, contabile e militare - dal (gg.mm.aa) al (gg.mm.aa);
 - e. la anzianità maturata, alla data di scadenza dei termini per la partecipazione al presente bando, nel ruolo unico di cui all'articolo 4, co. 39-bis, della Legge 12.11.2011, n. 183, - dal (gg.mm.aa) al (gg.mm.aa – data di scadenza dei termini per la partecipazione al bando). **(La data iniziale coincide con la data della prima nomina come risultante dal Ruolo);**
 - f. non avere ricevuto, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell'interpello (16.11.2022), il giudizio di demerito di cui all'articolo 11, co. 5, del D.Lgs. 31.12.1992 n. 545, come modificato dal comma 1 dell'articolo 1 della Legge 31.08.2022 n. 130;
 - g. non essere stati revocati, destituiti o sospesi dalle funzioni;
 - h. avere una condotta incensurabile;
 - i. non avere riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali ovvero procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione;
 - j. non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del D.P.R. 14.11.2002, n. 313;
 - k. non essere a conoscenza di essere sottoposti ad indagini preliminari;
 - l. non essere stato destinatario di provvedimenti disciplinari nell'ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando (16.11.2022), nella categoria giurisdizionale di appartenenza.

ART. 4

REQUISITI DI AMMISSIONE

Possono partecipare all'interpello per i posti vacanti individuati all'articolo 2:

- i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, non collocati in quiescenza, presenti al 16.09.2022, nel ruolo unico di cui all'articolo 4, co. 39-bis, della Legge 12.11.2011, n. 183, e collocati nello stesso ruolo da almeno 5 anni precedenti tale data **(almeno dal 16.09.2017. Si fa riferimento alla data della prima nomina come risultante dal Ruolo):**
- a) che non abbiano compiuto 60 anni alla data di scadenza dei termini per la partecipazione al bando;

- b) che non abbiano ricevuto, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell'interpello (16.11.2022), il giudizio di demerito di cui all'articolo 11, co. 5, del D.Lgs. 31.12.1992 n. 545, come modificato dal comma 1 dell'articolo 1 della Legge 31.08.2022 n. 130;
- c) che non siano stati revocati, destituiti o sospesi dalle funzioni;
- d) che abbiano una condotta incensurabile;
- e) che non abbiano riportato condanne penali e non abbiano in corso procedimenti penali ovvero procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione;
- f) che non abbiano precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del D.P.R. 14.11.2002, n. 313;
- g) che non siano a conoscenza di essere sottoposti ad indagini preliminari;
- h) che non siano stati destinatari di provvedimenti disciplinari nell'ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando (16.11.2022), nella categoria giurisdizionale di appartenenza.

ART. 5

ACCERTAMENTO REQUISITI DI AMMISSIONE E CAUSE DI ESCLUSIONE

I requisiti di cui all'art. 4 debbono essere posseduti, pena l'esclusione, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al presente interpello .

I dati dichiarati saranno sottoposti ai controlli previsti dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445, secondo le modalità decise nella Risoluzione n. 3/2005 del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria.

Saranno esclusi dalla partecipazione all'interpello:

- 1) i candidati che abbiano compiuto 60 anni di età alla data di scadenza dei termini per la partecipazione al bando;
- 2) i candidati la cui domanda non verrà inoltrata nei modi e nei tempi previsti nel presente bando;
- 3) i candidati che non siano magistrati ordinari, amministrativi, contabili o militari;
- 4) i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, collocati in quiescenza;
- 5) i candidati che non sono presenti, al 16.09.2022, nel ruolo unico di cui all'articolo 4, co. 39-bis, della Legge 12.11.2011, n. 183;
- 6) i candidati che sono collocati nel ruolo unico di cui all'articolo 4, co. 39-bis, della Legge 12.11.2011, n. 183, successivamente al 16.09.2017. **(Si fa riferimento alla data della prima nomina come risultante dal Ruolo);**
- 7) i candidati che abbiano ricevuto, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell'interpello (16.11.2022), il giudizio di demerito di cui all'articolo 11, co. 5, del D.Lgs. 31.12.1992 n. 545, come modificato dal comma 1 dell'articolo 1 della Legge 31.08.2022 n. 130;
- 8) i candidati che siano stati revocati, destituiti o sospesi dalle funzioni;
- 9) i candidati che non hanno una condotta incensurabile;
- 10) i candidati che hanno riportato condanne penali e hanno in corso procedimenti penali ovvero procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione;
- 11) i candidati che hanno precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del D.P.R. 14.11.2002, n. 313;

- 12) i candidati che sono a conoscenza di essere sottoposti ad indagini preliminari;
- 13) i candidati che sono stati destinatari di provvedimenti disciplinari nell'ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando (16.11.2022), nella categoria giurisdizionale di appartenenza.

L'insussistenza delle cause di esclusione deve permanere per tutta la durata della procedura concorsuale fino alla sua conclusione, con l'adozione del Decreto Ministeriale di nomina.

ART. 6

ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

Ai sensi dell'articolo 1, co. 7, della Legge 31.08.2022, n. 130, il punteggio con il quale il candidato è collocato in graduatoria è formato sulla base dell'anzianità maturata alla data di scadenza del termine per la partecipazione al bando:

1. nella magistratura di provenienza;
2. in altra magistratura compresa tra quelle ordinaria, amministrativa, contabile e militare;
3. nel ruolo unico di cui all'articolo 4, co. 39-bis, della Legge 12.11.2021, n. 183, per il periodo eccedente i 5 anni antecedenti il 16.09.2022. ***(L'anzianità maturata nel ruolo unico decorre dalla data della prima nomina come risultante dal Ruolo, fino al 16.09.2017);***

Il punteggio per l'anzianità complessivamente maturata, nella magistratura di provenienza, eventualmente in altra magistratura compresa fra quelle ordinaria, amministrativa, contabile e militare, e nel Ruolo unico, è calcolato sulla base dei punteggi attribuibili individuati nella seguente Tabella A):

TABELLA A)

ANZIANITA' MATURATA NELLE MAGISTRATURE ORDINARIA, AMMINISTRATIVA, CONTABILE E MILITARE E NEL RUOLO UNICO	PUNTEGGIO PER CIASCUN ANNO O FRAZIONE ≥ A 181 GIORNI
PERIODO DI ANZIANITA' NELLA MAGISTRATURA ORDINARIA	1,00
PERIODO DI ANZIANITA' NELLA MAGISTRATURA AMMINISTRATIVA	1,00
PERIODO DI ANZIANITA' NELLA MAGISTRATURA CONTABILE	1,00
PERIODO DI ANZIANITA' NELLA MAGISTRATURA MILITARE	1,00
PERIODO DI ANZIANITA' NEL RUOLO UNICO EX ART. 39-BIS LEGGE N. 183/2011 (dalla data della prima nomina al 16.09.2017)	1,00 X (1,50) ¹

¹ Il fattore correttivo (1,50) tiene conto della previsione di cui all'articolo 1, co. 7 della Legge 31.08.2022, n. 130, per cui ciascun anno o frazione di anno superiore a 6 mesi del collocamento nel ruolo unico di cui all'art. 4, co. 39-bis della Legge 12.11.2021, n. 183, per il periodo eccedente i 5 anni indicati al co. 4, è considerato come 18 mesi di anzianità.

Il punteggio totale è il risultato della somma dei punteggi parziali come sopra individuati.

Si precisa che:

1. il periodo residuo di 6 mesi e un giorno è equivalente ad un anno;
2. ciascun anno o frazione di anno superiore a 6 mesi del collocamento nel ruolo unico di cui all'art. 4, co. 39-bis della Legge 12.11.2021, n. 183, per il periodo antecedente il 16.09.2017 e fino al 16.09.2017, è considerato pari a 18 mesi di anzianità.

ART. 7

FORMAZIONE, PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA E SCELTA DELLE SEDI

All'esito della valutazione delle domande, la graduatoria unica generale sarà formata in ordine di punteggio e, in caso di parità di punteggio, in ordine di maggiore anzianità di iscrizione nel ruolo.

Dopo l'approvazione dell'adunanza plenaria, la graduatoria unica generale sarà pubblicata sul sito internet istituzionale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria "www.giustizia-tributaria.it", sezione "CONCORSI" e sezione "PUBBLICITÀ LEGALE". Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti i concorrenti.

I concorrenti idonei saranno convocati in ordine di punteggio decrescente e, a parità di punteggio, con diritto di precedenza per maggiore anzianità di iscrizione nel ruolo, per la scelta delle sedi disponibili, secondo un calendario e regolamento, che verranno appositamente determinati e pubblicati sul sito internet istituzionale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, nelle sezioni di cui al comma precedente.

Il numero dei magistrati ordinari ammessi al transito non può superare 50 unità.

Qualora l'opzione sia esercitata da più di 50 magistrati, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria non ne può comunque ammettere al transito più di 50.

Effettuata la scelta dell'incarico nel giorno della convocazione, la rinuncia successiva comporta l'esclusione dall'intera procedura concorsuale.

I vincitori sono trasferiti nella giurisdizione tributaria e contestualmente assegnati alle sedi scelte sulla base della loro posizione in graduatoria, fatto salvo l'esercizio della facoltà di cui all'ultimo periodo del comma 7, art. 1, Legge 31.08.2022, n. 130.

ART. 8

TRATTAMENTO ECONOMICO

In caso di transito nella giurisdizione tributaria, di cui all'articolo 1-bis del D.Lgs. 31.12.1992 n. 545, i magistrati conservano a tutti i fini giuridici ed economici l'anzianità complessivamente maturata secondo quanto previsto dal co. 7, art. 1, Legge 31.08.2022 n. 130, e sono inquadrati nella qualifica di cui alla tabella F-bis allegata al medesimo D.Lgs n. 545/1992 e s.m.i, sulla base di tale anzianità.

Ad essi si applicano tutte le disposizioni in materia di trattamento economico previste per i magistrati ordinari, in quanto compatibili.

In caso di transito con trattamento fisso e continuativo superiore a quello spettante nella giurisdizione tributaria per la qualifica di inquadramento, è attribuito ai magistrati un assegno personale pensionabile, riassorbibile e non rivalutabile, pari alla differenza fra i predetti trattamenti.

I magistrati così transitati continuano a percepire, a titolo di indennità, per 24 mesi successivi alla data di immissione nelle funzioni di magistrato, il compenso fisso mensile di cui all'articolo 13, co. 1, del D.Lgs. 31.12.1992, n. 545, nella misura più elevata tra quello attribuito per la funzione già svolta in qualità di giudice tributario e quello corrispondente alla nuova funzione attribuita dopo il transito nella giurisdizione tributaria.

Ai magistrati ordinari amministrativi, contabili o militari che abbiano optato per il transito nella giurisdizione tributaria, ai sensi del co. 4, articolo 1, Legge 31.08.2022, n. 130, si applica l'articolo 211 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

ART. 9

AVVERTENZE

Le comunicazioni agli interessati verranno inoltrate esclusivamente all' indirizzo PEC, che si intende obbligatorio, fornito dai candidati nella domanda di partecipazione.

Ogni cambiamento dei recapiti indicati deve essere comunicato al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria - Ufficio Concorsi al seguente indirizzo PEC: ufficioconcorsicpgt@pce.finanze.it .

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria non assume alcuna responsabilità né alcuna conseguenza potrà ad esso essere addebitata, rimanendone i relativi effetti esclusivamente a carico del candidato, in caso di mancata ricezione della domanda o di altre comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito, o da mancata o tardiva segnalazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

ART. 10

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i candidati che i dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di interpello saranno trattati, anche mediante l'utilizzo di procedure informatizzate, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti all'eventuale procedimento di nomina ed immissione in servizio, nel rispetto della normativa specifica, anche in caso di comunicazione a terzi.

Le finalità di trattamento hanno come presupposto giuridico le attività di cui all' art. 24 del D.Lgs. 31.12.1992, n.545/1992 (visionabili anche sul sito istituzionale del CPGT), obblighi di legge a cui sono sottoposte le Pubbliche Amministrazioni, nonché l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri.

I dati personali sono raccolti e trattati presso il Consiglio di Presidenza di Giustizia Tributaria – Via Solferino n. 15- 00185 Roma, Ufficio Concorsi.

Il conferimento dei dati è obbligatorio in ordine alla valutazione dei requisiti di partecipazione all'interpello e al possesso dei titoli, pena rispettivamente l'esclusione dall'interpello ovvero la mancata valutazione dei titoli stessi.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle altre strutture dell'Amministrazione e ai soggetti direttamente interessati allo svolgimento della procedura o alla posizione giuridica dei candidati.

I dati saranno conservati per tempo illimitato.

Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del citato Regolamento (UE) 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell'Ufficio competente per la procedura cui l'interessato ha partecipato. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo:

Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, Via Solferino n.15, 00185 Roma.

ART. 11

PUBBLICITA' LEGALE E ACCESSO AGLI ATTI

Il presente bando sarà pubblicato, a decorrere dal **16.11.2022**, sul sito internet istituzionale del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria, "www.giustizia-tributaria.it", nella sezione "PUBBLICITÀ LEGALE" e nella sezione "CONCORSI", nonché presso gli Uffici di segreteria delle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado.

La graduatoria sarà pubblicata sul sito di questo Consiglio "www.giustizia-tributaria.it", sezione "PUBBLICITÀ LEGALE" e sezione "CONCORSI", ai fini della decorrenza dei termini per le eventuali impugnative ai sensi dell'art. 32 della Legge 18.6.2009, n. 69, nonché presso gli Uffici di segreteria delle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado.

L'accesso agli atti verrà consentito, a richiesta, dopo la pubblicazione della graduatoria, secondo le modalità previste dal "Regolamento per l'accesso agli atti amministrativi" approvato con delibera n. 385/2016 e s.m.i, e pubblicato nel citato sito internet, nella Sezione "REGOLAMENTI". Sono presenti gli appositi moduli nella sezione "OPERAZIONE TRASPARENZA".

IL PRESIDENTE

Firmatario1



Ministero dell'Economia e delle Finanze

Ufficio Legislativo – Economia

Ufficio Legislativo – Finanze

Roma,

Al Signor Ministro
per il tramite del Capo di Gabinetto

OGGETTO: inquadramento economico dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che esercitano l'opzione di transito definitivo nel nuovo ruolo della magistratura tributaria. Richiesta di chiarimenti.

Si fa riferimento alla delibera n. 1414 assunta nella seduta dell'11 ottobre 2022, trasmessa a questo Ministero con nota n. 13939 del 12 ottobre 2022, con la quale codesto Consiglio ha chiesto chiarimenti in ordine all'inquadramento economico dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che eserciteranno l'opzione di transito definitivo nel nuovo ruolo della magistratura tributaria ai sensi dell'art. 1, commi 4 e seguenti, della legge 31 agosto 2022, n. 130, recante disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari.

In particolare, la prima richiesta di chiarimenti si riferisce all'applicabilità o meno alla magistratura tributaria dei criteri previsti dall'art. 51 del decreto legislativo n. 160 del 2006, che disciplina il trattamento economico della magistratura ordinaria, con particolare riguardo alle disposizioni relative:

- agli aumenti biennali di cui agli artt. 4 e 5 della legge n. 425 del 1984;
- all'attribuzione dell'indennità integrativa speciale;
- al diritto alla c.d. "indennità giudiziaria" di cui all'art. 3 della legge n. 27 del 1981;
- all'adeguamento triennale delle retribuzioni previsto dall'art. 12 della legge n. 97 del 1979 e dall'art. 24, commi 1 e 4, della legge n. 448 del 1998.

A tale proposito, si conferma la piena applicabilità, ai magistrati che eserciteranno l'opzione di transito definitivo nella giurisdizione tributaria, delle suddette disposizioni relative al trattamento economico della magistratura ordinaria; ciò in conformità a quanto disposto dal nuovo art. 13-bis del decreto legislativo n. 545 del 1992 e dall'art. 1, comma 8, della citata legge n. 130 del 2022, ove è prevista, in caso di transito, l'applicazione di tutte le disposizioni in materia di trattamento economico stabilite per i magistrati ordinari, in quanto compatibili.

Le citate disposizioni consentono, altresì, di fornire chiarimenti in ordine al secondo quesito circa la modalità di determinazione del nuovo livello stipendiale dei magistrati che transiteranno nella giurisdizione tributaria.

Al riguardo, si rappresenta che il citato comma 8 dell'art. 1 della legge n. 130 del 2022, prevede l'inquadramento dei magistrati vincitori dell'interpello nella qualifica prevista dalla tabella F-bis allegata al decreto legislativo n. 545 del 1992 e nella relativa classe stipendiale, sulla base della sola anzianità complessivamente maturata, da calcolarsi secondo quanto previsto dal precedente comma 7, ovvero sommando:

- l'anzianità maturata nella magistratura di provenienza – ed eventualmente presso altre magistrature – fino alla data di scadenza del termine per l'invio della domanda di partecipazione all'interpello;
- con l'anzianità maturata, alla suddetta data, nel ruolo unico dei giudici tributari di cui all'art. 4, comma 39-bis, della legge n. 183 del 2011, considerando i periodi che eccedono i 5 anni, computando ciascun anno o frazione di anno superiore ai 6 mesi, come 18 mesi di anzianità.

In ordine al terzo quesito concernente l'assegno perequativo pensionabile, si fa presente che l'art. 1, comma 8, della legge n. 130 del 2022, prevede che, nel caso in cui il magistrato transiti con un trattamento fisso e continuativo superiore a quello spettante nella magistratura tributaria, è attribuito allo stesso un assegno personale pensionabile, riassorbibile e non rivalutabile, pari alla differenza fra i predetti trattamenti. Ne consegue che i maggiori valori stipendiali eventualmente percepiti presso la magistratura di appartenenza saranno riconosciuti al momento del transito quale assegno perequativo pensionabile fino al suo totale riassorbimento per effetto dell'applicazione della tabella F-bis e della relativa classe stipendiale correlata al maturare dell'anzianità di servizio di ciascun magistrato.

Ciò posto, in considerazione dei chiarimenti forniti e richiamando quanto già rappresentato dallo scrivente con la nota n. 21660 del 30 settembre u.s., si ritiene che codesto Organo di autogoverno sia in possesso degli elementi utili per l'attivazione – entro il termine di legge del 16 novembre 2022 – della procedura di interpello in favore dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che vogliano optare per il transito definitivo nella nuova magistratura tributaria, previa individuazione e pubblicazione dell'elenco delle Corti di giustizia tributaria con posti vacanti.

Si resta in attesa di un cortese riscontro in ordine all'attivazione della procedura di cui trattasi.

IL CAPO DELL'UFFICIO
LEGISLATIVO – ECONOMIA
(Cons. Alfredo Storto)

IL CAPO DELL'UFFICIO
LEGISLATIVO – FINANZE
(Cons. Glauco Zaccardi)



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

BANDO N. 9/2022

ALLEGATO n. 2 – ELENCO SEDI E POSTI VACANTI

n. 70 posti di Giudice delle Corti di Giustizia Tributaria di primo grado, ripartiti come segue:

CORTI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO									
N. posti vacanti		N. posti vacanti		N. posti vacanti		N. posti vacanti		N. posti vacanti	
CGT I GRADO AGRIGENTO	2	CGT I GRADO AVELLINO	2	CGT I GRADO BARI	5	CGT I GRADO BERGAMO	1	CGT I GRADO BRESCIA	1
CGT I GRADO CAMPOBASSO	1	CGT I GRADO CASERTA	4	CGT I GRADO CATANZARO	1	CGT I GRADO COSENZA	4	CGT I GRADO CROTONE	1
CGT I GRADO FIRENZE	2	CGT I GRADO GENOVA	2	CGT I GRADO LATINA	1	CGT I GRADO LECCE	2	CGT I GRADO LIVORNO	1
CGT I GRADO MESSINA	1	CGT I GRADO MODENA	1	CGT I GRADO NAPOLI	11	CGT I GRADO PALERMO	4	CGT I GRADO PERUGIA	1
CGT I GRADO POTENZA	1	CGT I GRADO REGGIO CALABRIA	1	CGT I GRADO ROMA	7	CGT I GRADO SALERNO	4	CGT I GRADO SIRACUSA	2
CGT I GRADO TARANTO	2	CGT I GRADO TORINO	1	CGT I GRADO TREVISO	1	CGT I GRADO VENEZIA	1	CGT I GRADO VIBO VALENTIA	1
CGT I GRADO VICENZA	1								



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

n. 30 posti di Giudice delle Corti di Giustizia Tributaria di secondo grado, ripartiti come segue:

CORTI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO									
N. posti vacanti		N. posti vacanti		N. posti vacanti		N. posti vacanti		N. posti vacanti	
CGT II GRADO CALABRIA	2	CGT II GRADO CAMPANIA	4	CGT II GRADO LAZIO	7	CGT II GRADO LIGURIA	2	CGT II GRADO LOMBARDIA	1
CGT II GRADO MARCHE	1	CGT II GRADO PIEMONTE	2	CGT II GRADO PUGLIA	4	CGT II GRADO SICILIA	6	CGT II GRADO VENETO	1

DOMANDA BANDO n. 9/2022: Interpello per il definitivo transito nella giurisdizione tributaria dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari.

Al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

ufficioconcorsicpgt@pce.finanze.it

Il sottoscritto, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi degli artt. 483, 495 e 496 del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di certificazioni) ed ai sensi dell' art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà)

CHIEDE

di partecipare al bando di interpello n. 9/2022, per il definitivo transito nella giurisdizione tributaria dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, e a tal fine,

DICHIARA

_____ (campo obbligatorio) (cognome)		_____ (campo obbligatorio) (nome)	
codice fiscale (campo obbligatorio)		nat__ il (campo obbligatorio)	
a (campo obbligatorio)		(prov) (campo obbligatorio)	
domiciliato in (via/piazza) (campo obbligatorio)			n. (campo obbligatorio)
Comune (campo obbligatorio)		prov. (campo obbligatorio)	c.a.p.(campo obbligatorio)
tel./cell.		PEO (campo obbligatorio)	
PEC personale (campo obbligatorio)			
Magistrato: ☐ Ordinario ☐ Amministrativo ☐ Contabile ☐ Militare (alternativa obbligatoria)			
non collocato in quiescenza, in organico presso _____ (campo obbligatorio) (Specificare l'Ufficio Giurisdizionale di organica appartenenza)			
☐ Giudice tributario in organico presso la ☐ CGT II grado - ☐ CGT I grado (alternativa obbligatoria)		di _____ (campo obbligatorio)	

DOMANDA BANDO n. 9/2022: Interpello per il definitivo transito nella giurisdizione tributaria dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari.

con l'incarico di:

- ☐ Presidente
☐ Presidente di sezione
☐ Vicepresidente di sezione
☐ Giudice

(alternativa obbligatoria)

Che alla data 16.09.2022, è iscritto nel Ruolo Unico di cui all'articolo 4, co. 39-bis, della Legge 12.11.2011, n. 183, dal: _____¹ **(campo obbligatorio)**

- ☐ **di avere maturato la seguente anzianità nella magistratura di provenienza:**
(dichiarazione obbligatoria)

CATEGORIA GIURISDIZIONALE DI ATTUALE APPARTENENZA	dal gg/mm/aa	al gg/mm/aa (data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione)
MAGISTRATURA ORDINARIA		
MAGISTRATURA AMMINISTRATIVA		
MAGISTRATURA CONTABILE		
MAGISTRATURA MILITARE		

- ☐ **di aver maturato la seguente anzianità nelle altre magistrature**
**(dichiarazione eventuale solo per coloro che hanno prestato servizio anche in altre magistrature
oltre quella di provenienza):**

CATEGORIA GIURISDIZIONALE	dal gg/mm/aa	al gg/mm/aa
MAGISTRATURA ORDINARIA		
MAGISTRATURA AMMINISTRATIVA		
MAGISTRATURA CONTABILE		
MAGISTRATURA MILITARE		

- ☐ **Di essere iscritto nel Ruolo Unico di cui all'articolo 4, co. 39-bis, della Legge 12.11.2011, n. 183,**
dal: _____ (dichiarazione obbligatoria)²

¹ (Si fa riferimento alla data della prima nomina come risultante dal Ruolo Unico)

² (Si fa riferimento alla data della prima nomina come risultante dal Ruolo Unico)

DOMANDA BANDO n. 9/2022: Interpello per il definitivo transito nella giurisdizione tributaria dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari.

(TUTTE LE SEGUENTI DICHIARAZIONI DEVONO ESSERE RESE OBBLIGATORIAMENTE)

- ☐ Di non avere ricevuto nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell'interpello (16.11.2022) il giudizio di demerito di cui all'articolo 11, co. 5, del D.Lgs. 31.12.1992 n. 545, come modificato dal co. 1 dell'articolo 1 della Legge 31.08.2022 n. 130;
- ☐ Di non essere stato revocato, destituito o sospeso dalle funzioni;
- ☐ Di avere una condotta incensurabile;
- ☐ Di non avere riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali ovvero procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione;
- ☐ Di non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del D.P.R. 14.11.2002, n. 313;
- ☐ Di non essere a conoscenza di essere sottoposto ad indagini preliminari;
- ☐ Di non essere stato destinatario di provvedimenti disciplinari nell'ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando (16.11.2022), nella categoria giurisdizionale di appartenenza;
- ☐ Dichiaro, inoltre, di aver compreso l'informativa sul trattamento dei dati di cui all'art 10 del bando di interpello e di essere consapevole che i dati forniti verranno elaborati per l'espletamento della procedura concorsuale in oggetto e resi noti con le forme di pubblicità previste dal decreto del Ministro delle finanze 2.6.1998 n. 231 e successive modifiche, e dall'art. 32 della Legge 18.6.2009, n. 69.

***La documentazione eventualmente allegata a comprova delle dichiarazioni rese ovvero finalizzata a chiarimenti e precisazioni in merito ad esse dovrà essere resa in formato PDF e firmata digitalmente in formato PADES.**

FIRMA DIGITALE
(formato Pades)